



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2096 / 2021

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA U.P.M ITALY S.R.L , ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA 1 MAGGIO 30029 SAN STINO DI LIVENZA ( VE).**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- iv. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95, il D.Lgs. 100/2011 e il D.Lgs. 101/2020 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- v. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- vi. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- vii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- viii. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- x. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xi. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xii. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:  
al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;  
al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131

- xiii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xiv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xvii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xviii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.

#### **Visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all'obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell'ambiente” nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

#### **Premesso che:**

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:
- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
  - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis. Z10 del PTPCT 2021-2023);
  - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis. Z20A del PTPCT 2021-2023);

**Premesso che:**

con determinazione prot n. 12760 del 03/03/2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta U.P.M. ITALY S.r.l. con sede legale in Via 1° Maggio 8/A 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE, per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in Via 1° Maggio 8/A 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE, secondo il progetto presentato con nota acquisita al prot. n. 65570 e alle successive integrazioni;

l'art. 12 del provvedimento prot. n. 12760 del 03/03/2020 che prevede la presentazione entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, dell'istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 c.5 della L.R. 3/2000;

**Dato atto che:**

con prot. n. 34331 del 08/07/2020, è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione, la comunicazione della ditta U.P.M. ITALY S.r.l. di avvio dell'esercizio provvisorio in data 13/07/2020, comprensiva della documentazione tecnica prevista dall'art. 10 del provvedimento di approvazione progetto prot. 12760 del 03/03/2020 consistenti in :

- Dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- Collaudo delle aree di stoccaggio autorizzate;
- Certificato di agibilità dei manufatti;
- Attestazione adempimento alle prescrizioni del DPR 151/2001;
- Nominativo tecnico responsabile e relativa accettazione;
- Piano di collaudo;
- Autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le normative vigenti in materia urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro;
- Dichiarazione di assenza di deleghe ambientali;
- Il nominativo dell'esperto qualificato di radioprotezione e Dott. Stefano Colonnello.

con nota del 24/12/2020, acquisita agli atti con prot. n. 66967 la Ditta ha presentato istanza di proroga di 120 giorni dei termini, previsti dall'art. 25 c. 5 della L.3/2000, per la presentazione del collaudo funzionale, motivata dall'emergenza epidemiologica, che non consentiva l'esecuzione del collaudo alle condizioni di massima potenzialità.

con determinazione prot n. 2082 del 18/01/2021 è stata concessa la proroga di 120 giorni, fino al 13/05/2021, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e del collaudo tecnico funzionale secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R 3/2000;

con nota del 17/03/2021, acquisita agli atti con prot. n. 13497, la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di approvazione al progetto vigente, consistente nella rinuncia all'attività R<sup>12</sup> "selezione e cernita" e un'ulteriore richiesta di proroga dei termini per la presentazione del collaudo funzionale;

con determinazione prot. n. 24568 del 13/05/2021 è stata modificata la determina di approvazione progetto e contestualmente sono stati prorogati i termini per la presentazione del collaudo funzionale, fino al 13/06/2021 redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R 3/2000;

**Visto che** con nota acquisita al prot. n. 33171 del 28/06/2021 la ditta ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti, come definito al punto 5 della determina prot. n. 24568 del 13/05/2021;

**Visto che** con prot. n. 37769 del 19/07/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;

**Visto che** con prot. n. 37761 del 19/07/2021 è stato richiesto il parere Tecnico ad ARPAV in merito alla documentazione di Valutazione di Impatto Acustico redatta ai sensi della L. 447/1995;

**Dato atto che** non è pervenuto il parere Tecnico in merito alla documentazione di Valutazione di Impatto Acustico richiesto con nota prot. n. 37761/2021;

**Verificato che** dalla consultazione del Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino idrografico del Fiume Livenza l'impianto è ubicato in zona di pericolosità idraulica e geologica media – P2;

**Visto** l' art. 11 comma 1 del piano di stralcio per l' assetto del bacino idrografico del Fiume Livenza secondo cui: *“nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media- P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata alla verifica, da parte dell'amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con disposizioni di cui ai commi 3 e sogg. del presente articolo”*;

**Visto** il piano di stralcio per l' assetto del bacino idrografico del Fiume Livenza, cita gli interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media- P2;

**Considerato che** l'art 11 comma 3 lett. a) del piano di stralcio per l' assetto del bacino idrografico del Fiume Livenza indica che non può essere consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero con riferimento unicamente ai “rifiuti pericolosi e speciali così come definiti dall' art. 184 del D.Lgs 152/2006” ;

**Dato atto che** il progetto approvato con determina prot. n. 12760 del 03/03/2020 e successive non è ammesso il ricevimento di rifiuti pericolosi e speciali;

**Considerato che** l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

**Visto** che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. EBAN 20001104 emessa da Assicurazione Casualty and General Insurance Company (Europe) Limited-CGICE con decorrenza dal 15/06/2020, scadenza il 15/06/2023 e validità fino al 15/06/2025 e dalla polizza RCI n. n. 183-7622427130013 emessa da HDA, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 16/06/2022;

**Dato atto che** la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

**Visto che** con nota prot. 34331 del 08/07/2021 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 33171 del 28/06/2021;

**Ritenuto** di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L.R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 26/09/2021, risulta rispettato;

## **DETERMINA**

1. La ditta U.P.M. ITALY S.r.l. (C.F. 04561310279) con sede legale in Via 1° Maggio 8/A 30029 SANTO STINO DI LIVENZA VE è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto sito in Via 1° Maggio 8/A 30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE) per lo svolgimento delle attività di gestione rifiuti.
2. Il presente provvedimento ha validità **fino al 02/03/2030** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie citate in premessa, come attestato dai relativi atti di accettazione ed alla regolarità della polizza assicurativa Responsabilità civile inquinamento.

4. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
5. La polizza prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
6. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'**automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
7. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

#### RIFIUTI

8. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**R12<sup>EL</sup>**: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;

**R12<sup>A</sup>** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto e destinati a trattamento presso impianti terzi ;

**R13**: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso all'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

**D15**: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella seguente:

CER	Descrizione	R13	R12 <sup>EL</sup>	R12 <sup>A</sup>
160117	metalli ferrosi	x	x	x
160118	metalli non ferrosi	x	x	x
160122	componenti non specificati altrimenti (cavi, motorini, alternatori ect. )	x	x	x
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 0209 a 16 02 13	x	x	x
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x	x
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x	x
170401	rame, bronzo, ottone	x	x	x
170402	Alluminio	x	x	x
170404	Zinco	x	x	x
170405	ferro e acciaio	x	x	x

170406	Stagno	x	x	x
170407	metalli misti	x	x	x
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x	x
191202	metalli ferrosi	x	x	x
191203	metalli non ferrosi	x	x	x

10. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto, non può superare le tonnellate **155 t**.
11. La potenzialità massima di trattamento è annua pari **8000 t/a** suddivise in **4800 t** di rifiuti sottoposti ad attività R12<sup>EL</sup> e 3200 t di rifiuti sottoposti ad attività R13 ed R12<sup>A</sup>. La potenzialità massima giornaliera delle operazioni R12<sup>EL</sup>) è pari a **16 t/g**.
12. L'operazione di recupero R12<sup>EL</sup>, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
13. L'operazione di recupero R12<sup>A</sup> consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
14. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
15. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza
16. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

#### **Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate**

17. L'operazione di recupero R12<sup>EL</sup>, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
18. L'operazione di recupero R12<sup>A</sup>, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
19. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
20. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
21. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

#### **Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita**

22. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

23. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
24. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
25. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
  - CER 160214, 160216: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
  - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
26. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla validità dell'Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all'art. 33 c. 2 del D.Lgs. 49/2014.
27. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c ) e g).
28. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
29. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento nel rispetto delle Istruzione Operativa denominata "Sorveglianza Radiometrica di carichi di rottami metallici e RAEE" trasmessa a questa Amministrazione con prot. n. 65570 del 10/10/2019 e dovrà essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
30. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
31. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
32. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 11, sono identificati nella tabella seguente:

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
150101	imballi di carta e cartone
150102	imballaggi di plastica

150103	imballaggi di legno
150106	imballaggi in materiali misti
191201	carta e cartone
191204	plastica e gomma
191212	altri rifiuti ( compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti , diversi da quelli di cui alla voce 191211

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 11. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

33. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
34. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
35. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
36. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
37. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
38. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
39. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

#### **Prescrizioni relative allo stoccaggio**

40. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
41. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
42. L'altezza massima della scaffalatura ove verranno conferiti i rifiuti non potrà superare i 6 metri. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
43. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

44. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
45. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
46. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
47. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
48. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
49. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
50. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

51. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
52. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
53. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
54. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006.
55. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
56. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
57. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
58. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
59. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.

Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.

60. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione
61. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
62. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
63. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
64. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
65. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
66. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
67. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di SANTO STINO DI LIVENZA (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
68. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
69. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
70. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso. In particolare, sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
71. E' fatto salvo l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
72. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
73. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta U.P.M. ITALY S.r.l., e la trasmissione alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV,

all'ARPAV Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di SANTO STINO DI LIVENZA (VE), all'ULSS 4 Veneto Orientale, al Comando provinciale dei VVF.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente